

**IL COMMISSARIO DI GOVERNO per l’Emergenza Idrogeologica nella regione Campania - delegato ex. OO.P.C.M. nn° 2499/97, 2787/98, 2994/99 e 3088/2000 - Ordinanza Commissariale 10 dicembre 2001 n. 2054. Interventi di ricostruzione e/o di riparazione edifici ad uso residenziale danneggiati dalle colate di fango del 5 e 6 maggio 1998 nei comuni di Sarno, Siano, Bracigliano, Quindici e San Felice a Canello. Perizie di variante e suppletive in corso d’opera.**

**ORDINANZA N. 4542**

**PREMESSO CHE:**

- in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche e dei gravi dissesti idrogeologici con conseguenti colate di fango che, il 5 e 6 maggio 1998, hanno colpito ampie zone del territorio regionale, con il D.P.C.M. 09/05/1998 è stato dichiarato lo stato di emergenza;

- con l’O.P.C.M. 21/05/1998 n. 2787 i territori dei comuni di Quindici della Provincia di Avellino, S. Felice a Canello della Provincia di Caserta, Bracigliano, Sarno e Siano della Provincia di Salerno sono stati dichiarati gravemente danneggiati;

- con la medesima ordinanza n. 2787/1998 il Presidente della Regione Campania è stato nominato commissario delegato per gli interventi prioritari, urgenti ed indifferibili, finalizzati al soccorso della popolazione, alla salvaguardia della pubblica incolumità ed all’approvazione ed attuazione degli interventi infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica e la relativa normativa;

**VISTO:**

- il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 07 luglio 2006, concernente la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2007;

- le ordinanze commissariali nn. 2313/02, 2977/03, 3180/03 e 3292/04 riguardanti la disciplina in tema di attribuzioni di funzioni amministrative della Struttura Commissariale, come integrata con nota del Commissario Delegato prot. n. 10067/e del 20/10/05;

- la nota n. 979 del 12/06/2006, acquisita al protocollo della Struttura Commissariale in data 20/06/2006 con il n. 06032/f, con la quale il Responsabile del Servizio Ricostruzione del comune di Sarno comunica che la Commissione tecnica operante ai sensi dell’O.C. n. 2053/2001 nella seduta del 10/05/2006, verbale n. 206, ha affrontato la problematica inerente le richieste di varianti con aumento del contributo già approvato ed assegnato e, atteso che la normativa di cui alla O.C. n. 2054/2001 non contempla alcuna disposizione in merito, ha ritenuto opportuno sottoporre l’argomento alla Struttura Commissariale per la emanazione di apposita regolamentazione;

**CONSIDERATO CHE:**

- con ordinanza commissariale n. 2054 del 10 dicembre 2001 sono stati stabiliti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi per la riparazione e la ricostruzione degli edifici privati, ad uso abitativo, danneggiati dalle colate di fango del 5 e 6 maggio 1998 nei comuni di Sarno, Siano, Bracigliano, Quindici e San Felice a Canello;

- l’art. 12, O.C. n. 2054/2001, al comma 1, prevede che il costo massimo di intervento, al netto dell’I.V.A., per la determinazione del contributo per la ricostruzione - riparazione degli edifici distrutti - danneggiati dalle colate di fango del 5 e 6 maggio 1998, è pari a quello fissato dal Ministero dei LL.PP. per gli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 23/11/1980;

- con O.C. 22/01/2004 n. 3275 è stato stabilito che, ai fini della determinazione del contributo per gli interventi di ricostruzione - riparazione degli edifici distrutti - danneggiati dagli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998, il costo di intervento è pari a quello fissato dal Ministero dei LL.PP. per gli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 23/11/1980, così come fissato dal Decreto Ministro Infrastrutture e Trasporti 02/09/2002, per l’anno 2001, in euro 549,65 al mq.;

- con successiva O.C. 23/12/2005 n. 4182 è stata stabilita l’applicazione del costo di intervento alle assegnazioni di contributo ex O.C. n. 2054/2001, così come disposto con decreto M.I.T. 08 luglio 2005, nella misura di euro 568,61/mq. per l’anno 2002 ed euro 588,51/mq. per l’anno 2003;

- con la medesima O.C. n. 3275/2004 è stato stabilito, inoltre, che il costo unitario di intervento per gli interventi di ricostruzione, comprensivo delle maggiorazioni, non deve superare il limite massimo di euro 929,62 (L.

1.800.000) al mq. di superficie complessiva, mentre il contributo massimo ammissibile per l'acquisto alloggio in luogo della ricostruzione dell'unità abitativa distrutta, demolita o da demolire non può superare l'importo di euro 1.032,91 (L. 2.000.000) al mq. di superficie complessiva;

- la normativa citata non stabilisce alcun criterio o modalità per l'applicazione in punto economico delle perizie di varianti e suppletive in corso d'opera e che, pertanto, è necessario provvedere in merito, stabilendo che tali perizie dovranno essere sottoposte al parere delle Commissioni nominate ai sensi dell'O.C. n. 2053/2001, ed il relativo contributo non dovrà superare variazioni in aumento superiori al 10 % del contributo già concesso, sempre contenuto nel limite del contributo massimo ammissibile fissato con l'O.C. n. 3275/2004;

**RITENUTO:**

- dover provvedere a disciplinare il contributo concedibile con le perizie di variante e suppletive in corso d'opera, per gli interventi di ricostruzione - riparazione ai sensi dell'O.C. n. 2054/2001, nel limite massimo del 10 % dell'importo ammesso a contributo, contenuto nel limite del contributo massimo ammissibile fissato con l'O.C. n. 3275/2004;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Struttura e della espressa dichiarazione di regolarità resa dai dirigenti della struttura medesima;

Avvalendosi delle deroghe di cui all'Ordinanza n.2787 del 21 maggio 1998 e successive modifiche ed integrazioni;

**DISPONE**

Per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse che si intendono di seguito riportate, che:

- le perizie di varianti e suppletive in corso d'opera degli interventi di ricostruzione e/o di riparazione degli edifici distrutti - danneggiati dalle colate di fango del 5 e 6 maggio 1998, ammessi ai benefici disposti con l'ordinanza commissariale n. 2054/2001 e s.m.i., previa approvazione da parte delle Commissioni nominate ai sensi dell'art. 14, O.C. n. 2054/2001, sono ammesse a contributo nel limite massimo del 10 % dell'importo approvato ed assegnato nel limite del contributo massimo ammissibile fissato con l'ordinanza commissariale n. 3275/2004.

La Struttura Commissariale è incaricata dell'esecuzione e della notifica della presente ordinanza.

Napoli, 29 settembre 2006

I Dirigenti

*Bassolino*